

PP/lr

CITTA' di RAPALLO
Provincia di Genova

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nei modi voluti dalla Legge Comunale e Provinciale si è convocato il Consiglio Comunale nella Sala del Palazzo Comunale - Piazza delle Nazioni n. 4 - in sessione ordinaria, oggi giorno di

MERCOLEDI' 1 SETTEMBRE 1993, alle ore 21,15

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori Consiglieri:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) AMORETTI Avv. Gian Nicola | 10) GUBITOSI Vincenzo |
| 2) BELLETTI Renzo | 11) LEONI Prof. Corrado |
| 3) CANACARI Roberto | 12) MAINI Geom. Arduino |
| 4) CECCONI Raffaella | 13) MARCHESI Geom. Pier Luigi |
| 5) CECCONI Riccardo | 14) ORSI Antenore |
| 6) CIANCI Geom. Domenico | 15) RICCI Cap. Umberto |
| 7) DE VINCENZI Agostino | 16) RIZZOTTO Gian Carlo |
| 8) GRAMEGNA Dott. Claudio | 17) TASSELLI Giovanni |
| 9) GRISOLIA Flavio | 18) VIGNALI Lorenzo |

Risultano assenti i Signori Consiglieri:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1) ARANCIO Gian Paolo | 7) GIUDICE Dott. Gerolamo |
| 2) ARENA Rag. Giovanni | 8) GUARAGLIA Elisa |
| 3) BAGNASCO Dott. Roberto | 9) ROMANELLI Dott. Silvio |
| 4) BELLATI Carlo | 10) RONCAGLIOLO Gabriele |
| 5) CORDANO Dott. Mauro | 11) RUFFINI Prof. Dott. Francesco M |
| 6) FAZZINI Cav. Mario | 12) TOSI Rag. Roberto |

Accertata la legalità del numero dei presenti, essendo l'adunanza di prima convocazione, l'Avv. AMORETTI Gian Nicola - in qualità di Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Generale Reggente del Comune Dott. RAGGIO Teresio.

Vengono designati scrutatori delle votazioni i seguenti Consiglieri:

BELLETTI Renzo - CIANCI Geom. Domenico - CECCONI Raffaella.

Quindi il Consiglio passa a trattare gli oggetti all'ordine del giorno:

.....omissis

OGGETTO n. 500) **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.**

15-10 al 30-10-93

NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente Regolamento, il Comune determina le forme di garanzia, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici sotto forma di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 - DEFINIZIONE DEI TIPI DI CONCESSIONE

1. Ai soli fini del presente Regolamento per concessione di:
 - a) "sovvenzione" si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, ecc., aventi rilevante entità. Esse possono avere carattere straordinario quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita senza costituire impegno per gli esercizi futuri; hanno carattere continuativo quando sono oggetto di convenzione costituente impegno per più esercizi;
 - b) "contributo" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi turistici, sociali, culturali, sportivi, ecc. ed hanno carattere straordinario in caso di intervento "una tantum"

ovvero hanno carattere continuativo in caso di interventi a tempo determinato o con periodicità stabilita, oggetto di convenzione tra il Comune ed il beneficiario;

- c) "sussidio" s'intende un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza o bisogno della famiglia o della persona. Esso consiste ordinariamente in erogazione in denaro o altri beni ma può anche consistere nel pagamento totale o parziale di servizi e specificamente delle rette di ricovero in case di riposo, convitti, istituti, pensioni e simili, nonchè possono essere concessi a domanda o ad iniziativa dell'Ufficio Assistenza a tempo determinato, anche rinnovabili ed erogati a cadenza periodica e/o una tantum;
- d) "vantaggio economico" s'intende la fruizione di un vantaggio, di un bene mobile o immobile appartenente al Comune o di un servizio da esso erogato, direttamente o indirettamente senza alcun corrispettivo o con corrispettivo ridotto. Sono ricomprese in questa voce i benefici non ricompresi in altre, nonchè le collaborazioni ed i patrocini del Comune, senza concessioni in denaro ma con facilitazioni fiscali consentite dalle disposizioni vigenti, con prestazione o utilizzo gratuito o agevolate di maestranze e/o di attrezzature e/o di materiale e/o di struttura della Civica Amministrazione nonchè agevolazioni. I vantaggi economici sono concessi previa apposita convenzione ove non si esauriscano in una singola manifestazione o attività.

Art. 3 - DISPOSIZIONI COMUNI

1. Tutte le concessioni dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle condizioni, delle procedure e delle finalità di cui al presente regolamento nonché di altre speciali disposizioni contenute in altri regolamenti ovvero in apposite deliberazioni esecutive adottate dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze, che si hanno come qui richiamate ed alle quali si fa rinvio, purchè non in contrasto con le presenti norme.

Art. 4 - CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' DELLE CONCESSIONI

1. L'osservanza dalle norme del presente regolamento deve risultare, con esplicito richiamo ad esse, dai singoli provvedimenti.
Di tali atti ogni cittadino può prendere visione in qualunque momento, facendone richiesta nelle forme previste dall'art. 7 della Legge 8/6/1990 n. 142 e dall'art. 22 della legge 7/8/1990, n. 241.

Art. 5 - ESCLUSIONE

1. Il presente regolamento non si applica per le iniziative gestite direttamente dal Comune anche con la partecipazione di altri soggetti nonché ai contributi che il Comune deve erogare obbligatoriamente ad Enti, Associazioni ed Istituti in quanto socio o componente di diritto od a norma di regolamenti, di statuti o di contratti formalmente approvati, fatte salve le convenzioni di cui al precedente articolo 2.

2. Esso non si applica, per la concessione di volumi, di pubblicazioni, di coppe, di medaglie, ecc. per la promozione della immagine del Comune e da distribuire in occasione di visite di personalità, di allievi di scuole, ad istituzioni culturali, sportive, turistiche o ad altri soggetti in occasione di particolari celebrazioni, manifestazioni, ricorrenze, di competizioni, di evenienze o di circostanze particolari, nel qual caso provvede il Sindaco.
3. Sono inoltre esclusi dalla disciplina del presente regolamento i provvedimenti adottati dalla Civica Amministrazione in favore dei propri dipendenti, cui siano attribuiti particolari benefici limitati ad essi e non estensibili alla generalità e la cui disciplina resta regolata dai provvedimenti medesimi.

CAPO II

PROCEDURE

Art. 6 - TERMINI PER IL RIPARTO E LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

1. La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.

2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione e le eventuali condizioni speciali dei benefici nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge n. 241/1990.

Art. 7 - ISTANZE DI CONCESSIONE

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici debbono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte in bollo solo nei casi previsti dalla legge ed, ove predisposti dal Comune, sugli appositi moduli, altrimenti in carta semplice.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 8 - PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

1. Le istanze pervenute sono assegnate dalla Segreteria Generale per il procedimento istruttorio al settore nel quale possono per prevalenza ritenersi ricompresi l'iniziativa proposta o l'intervento richiesto e che vi provvede entro i termini stabiliti e con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.
2. L'istruttoria termina con una relazione, firmata dal sindaco o dall'Assessore competente, dal Capo Ripartizione e dal Capo Sezione del settore, contenenti le valutazioni e le proposte che si intendano formulare. Le istanze istruite sono rimesse alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative esclusi dal piano.
4. Qualora l'intervento implichi impegni per più di un esercizio finanziario, tutti i provvedimenti, esclusa la liquidazione, spettano al Consiglio.

Art. 9 - ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della

deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una adeguata indicazione dei motivi.

CAPO III

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 10 - AMBITO DELLE CONCESSIONI

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti elencati in ordine alfabetico:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Turismo e sviluppo economico;
 - d) Cultura ed informazione ed attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - e) Tutela dei valori ambientali.
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei

quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV

SOGGETTI AMMESSI

Art. 11 - BENEFICIARI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o aventi dimora abituale nel Comune ed eccezionalmente in favore di persone di passaggio, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che

esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute e di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento;

e) di soggetti privati, società in qualunque forma costituite, consorzi, ecc. per le iniziative di cui al successivo comma.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12 - PERSONE FISICHE

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e

la eventuale misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento e l'onere complessivo da sostenere per lo stesso. Nella predetta istanza dovrà essere inoltre precisato se l'iniziativa beneficia già di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 90 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.
4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti, che necessitano d'immediata assistenza, può essere autorizzata con apposito ordinativo dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, nell'ambito dell'apposito fondo destinato in sede di bilancio per queste finalità e nel limite di importo stabilito dalla Giunta. La sua decisione sarà adottata in base all'istanza del richiedente e possibilmente alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale.

Art. 13 - CONCORSO PER LA GESTIONE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario, quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia dello Statuto e/o atto costitutivo del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo del Comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene a richiesta dei beneficiari in due tempi e cioè con un acconto nell'esercizio di competenza e, per il saldo, nell'esercizio successivo, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 14 - CONCORSO PER MANIFESTAZIONI DI ENTI E PRIVATI

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati e gli altri soggetti che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, se obbligatoria la sua tenuta.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi, di cui al comma precedente, avviene di norma per il 50% entro 20 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 90 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè

oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire attraverso l'assegnazione di contributi finanziari e/o la concessione dell'uso gratuito od agevolato di impianti e/o strutture e/o attrezzature e/o materiali e maestranze comunali.

Art. 15 - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per le eventuali maggiori spese conseguenti e manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, salvo casi eccezionali ampiamente motivati.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, patrocinio o collaborazione, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte

rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto o credito dei terzi potranno essere fatti valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non ancora corrisposte ed, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca, limitatamente a tali quote.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 16 - PUBBLICIZZAZIONE DELL'INTERVENTO COMUNALE

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti, attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta l'obbligo di concessione di benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso, salvo la eventuale esenzione della

tassa di affissione se consentita; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblico dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 17 - FINALIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla

- normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
- h) assistenza sanitaria a favore dei bisognosi non rientrante in quella garantita dal S.S.N.
2. Lo stato di bisogno consiste nella sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone a provvedere o che di fatto non provvedano, all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o in cui il nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a sè stesso;
- c) esistenza di circostanza, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni sociali.
3. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
- a) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo

ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;

- c) all'attivazione di eventuali istituzioni comunali per realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 18 - PREVISIONE DI BILANCIO

1. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi specifici capitoli, per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 17 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 12.
2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio Comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel terzo comma del precedente articolo 17, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.
3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art. 12.

CAPO VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 19 - GRUPPI, ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SPORTIVE

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport (dilettantistico,) per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrano particolari motivazioni ovvero concorrano al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possano concorrere

alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 20 - USO DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNALI

1. La concessione a condizioni gratuite od agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature, di cui al comma 3 del precedente art. 19, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale o da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La concessione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, tale uso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta.

CAPO VIII

TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

Art. 21 - VALORIZZAZIONE DEL SETTORE TURISTICO

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di congressi, gite turistiche, convegni, fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione turistica e pubblicizzazione dei prodotti e servizi locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno una significativa percentuale delle aziende predette;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità o del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, o delle produzioni tipiche locali, o che abbiano, comunque, il fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore di persone, di aziende e Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone o attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comporta necessariamente l'uso gratuito delle utenze, degli impianti elettrici e telefonici e delle assistenze tecniche e dei servizi di custodia e di attesa. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma.
3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente regolamento.

Art. 22 - CONTRIBUTI ANNUALI

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 21 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente regolamento.

CAPO IX

**ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE E PER LA TUTELA DI VALORI MONUMENTALI,
STORICI E TRADIZIONALI**

Art. 23 - PROMOZIONI CULTURALI - EDUCATIVE

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività di promozione di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni

storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;

- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali ecc. che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 24 - RILEVANZA DELLE INIZIATIVE

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti o indiretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art. 23, lettera e), non possono, salve motivate eccezioni, essere d'importo superiore al 50% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.
3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 25 - INIZIATIVA PRO-AMBIENTE

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XI

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 26 - INTERVENTI STRAORDINARI

1. Per iniziative, manifestazioni ed interventi di carattere straordinario interessanti il territorio comunale e per i quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tali da giustificare un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato compatibilmente con la disponibilità dei mezzi finanziari necessari, anche in deroga alle norme del presente regolamento.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.
3. In presenza di disponibilità dei privati a cooperare, per interventi anche di competenza comunale, la Giunta Comunale potrà concedere contributi a fondo perduto entro i limiti di spesa stimati dall'Ufficio competente, nella misura massima del 60%.
4. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative, manifestazioni ed interventi di cui ai commi precedenti, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO XII

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 27 - DISPOSIZIONE FINALE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.